



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a.

A.P.E.S. s.c.p.a. - Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA

C.F. e P.I. 01699440507

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

LOCALITA`:

Capoluogo

LAVORI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDAZIO DI:

**N. 1 EDIFICIO SITO IN CASTELLINA MARITTIMA, VIA ROMA N. 6/8 AL
FINE DI REALIZZARE AMBIENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA**

Dati di finanziamento

Del. GRT n. 16 del 12/01/2015

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

=====

**Il Responsabile del procedimento
Ing. Chiara Cristiani**

Gennaio 2018

CAPO I

=====

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, impianti e provviste occorrenti per il recupero primario e secondario di un edificio sito in Castellina Marittima, via Roma 6/8 al fine di realizzare ambienti di prima accoglienza per emergenza abitativa. L'immobile risulta soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali contenute nel decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento n. 582/2011 emesso in data 14.11.2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato Decreto legislativo. L'immobile è identificato all'Agenzia del Territorio di Pisa al catasto terreni del Comune di Castellina Marittima foglio n. 265, e confina con le seguenti particelle: 259, 261, 262, 480, 415, 501. Le stesse sono identificate catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Pisa al Catasto Fabbricati del Comune di Castellina nel foglio di mappa 15 particella 265 subalterni 6, 7 e 8. Il fabbricato di che trattasi si sviluppa su tre piani, di cui un piano seminterrato (con accesso al di sotto del piano strada), un piano terra ed un piano primo. Il piano seminterrato è attualmente occupato dalla Pubblica Assistenza che utilizza anche il resede di pertinenza per parcheggio ambulanze e mezzi della Protezione Civile; i piani terra e primo, originariamente utilizzati come RSA dalla USL6 di Livorno, sono disabitati e costituiscono l'oggetto principale dell'intervento di recupero in commento. L'immobile versa in buono stato di conservazione, essendo stato oggetto di recupero in un recente passato: le strutture risultano in ottimo stato di conservazione, così come la copertura lignea recentemente ristrutturata. Le finestre sono in legno con doppi vetri in buono stato di conservazione (fatti salvi piccoli interventi di ritinteggiatura sulle finestre e sulle persiane). Gli impianti termici originariamente erano costituiti da una caldaia centralizzata che serviva tutto l'immobile e terminali di erogazione costituiti da radiatori in alluminio. A seguito della chiusura dell'RSA, la pubblica Assistenza ha segregato l'impianto e acquistato una caldaia a servizio del solo piano terra. Pertanto, come risulterà chiaro dai documenti di gara (disciplinare tecnico degli impianti), sarà necessaria la messa in opera di una nuova caldaia a servizio dei piani terra e primo al fine di mantenere la segregazione e l'autonomia di consumo tra i locali della Pubblica Assistenza ed i nuovi locali che verranno realizzati. Anche gli impianti elettrici fanno capo ad un unico quadro elettrico generale posto al piano terra. Con il tempo, anche sugli impianti elettrici sono state fatte delle modifiche che richiedono un nuovo certificato di messa a norma generale dell'impianto stesso. In linea generale, dunque, possiamo affermare che l'edificio versa in buono stato di conservazione e che, come vedremo nel proseguo della relazione, gli interventi oggetto del presente recupero riguardano primariamente la rifunzionalizzazione degli ambienti, necessaria visto il cambio di destinazione d'uso rispetto all'originaria RSA, la risistemazione dell'impianto termico con la messa in funzione di una nuova caldaia, la messa a norma e adeguamento dell'impianto elettrico esistente. Dal punto di vista strutturale, le modifiche richiederanno solo interventi locali necessari per l'apertura e la chiusura di varchi su murature portanti. L'intervento in oggetto, riguarderà principalmente i piani terra e primo, salvo la modifica agli impianti elettrici e termici del piano seminterrato finalizzata alla segregazione degli stessi rispetto ai piani terra e primo; nessuna modifica architettonica/funzionale è prevista al piano seminterrato. L'obiettivo del recupero è quello di trasformare gli ambienti originariamente adibiti ad RSA in ambienti adibiti a camere di prima accoglienza per persone in momentanea difficoltà. L'idea dell'Amministrazione Comunale, dunque, è quella di creare una struttura efficiente a supporto di emergenze abitative con necessità di alloggio a breve termine. Per questo motivo, verranno realizzati una serie di locali ad uso comune al piano terra, e camere doppie con bagno al piano primo. In particolare, al piano terra verrà realizzata una sala mensa con angolo per riscaldare le vivande (il cibo verrà confezionato e portato da fuori, pertanto nessun confezionamento di vivande è previsto all'interno della struttura), una sala TV, una sala lettura ed un ambiente ad uso lavanderia/ripostiglio/stanza di servizio. Al piano terra è prevista anche la realizzazione di una delle otto camere con bagno nonché l'ampliamento dell'ambulatorio medico adiacente ai locali oggetto di ristrutturazione, sempre inserito in Palazzo Renzetti; al piano primo verranno realizzate sette camere doppie con bagno. Il totale dei posti letto ammonta a 16 con possibilità di aprire, per le emergenze, delle poltrone/divani letto nelle camere di più ampia metratura. Tutte le opere previste nel capitolato speciale di appalto, sono volte al raggiungimento dell'obiettivo progettuale sopra descritto. Pertanto sarà necessaria: 1. la demolizione di tramezzature interne; 2. la demolizione di bagni esistenti; 3. la demolizione/segregazione di tubazioni di scarico dei bagni; 4. il rifacimento dei bagni con necessità di creare nuovi allacci alla rete fognaria interna al resede, senza nulla modificare rispetto all'attacco sulla strada; 5. il rifacimento di porzioni di pavimenti/rivestimenti interni; 6. l'apertura e la chiusura di varchi su murature portanti con conseguente formazione di cerchiature; 7. la realizzazione di pareti interne con divisori in cartongesso per non appesantire gli orizzontamenti. Le opere di recupero, prevedono anche, la realizzazione di alcune lavorazioni all'esterno del fabbricato. In particolare. 1. ripristino con ritinteggiatura ed eventuale carteggiatura degli infissi (finestre e persiane esterni); 2. ritinteggiatura delle facciate esterne con l'utilizzo di piattaforma aerea.

Le opere di recupero, dovendo prevedere anche nuove immissioni nell'anello fognario esterno e la messa in opera di un pozzetto degrassatore, avranno ad oggetto anche il ripristino di una piccola quota parte di resede esterno nei punti in cui verranno eseguiti gli scassi per la realizzazione di nuovi tratti di fognatura.

Il progetto di recupero nel suo complesso non prevede alcuna alterazione dei prospetti rispetto allo stato attuale; infatti verranno mantenuti inalterati i colori della facciata e degli infissi. Internamente le modifiche sopra descritte sono funzionali esclusivamente all'adattamento dei locali alle nuove destinazioni. Si precisa, inoltre, che, come visibile dalle foto allegate, l'interno del fabbricato è già stato oggetto di forti modifiche e niente dell'originario impianto è visibile.

Sono comprese nell'appalto:

- a) tutte le opere provviste ed impianti necessari per dare i lavori su indicati completi, ultimati ed agibili secondo gli atti tecnici allegati al presente Capitolato Speciale, con la esclusione degli oneri per allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, che restano a carico della Stazione Appaltante.

- b) il collaudo degli impianti per i quali vi sia obbligo di legge o che la D.L. ritenga necessario eseguire.

ART. 1 - AMMONTARE E MODO DI APPALTO

Il presente appalto è dato A CORPO e sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016

L'importo complessivo dei lavori compresa la sicurezza e compresa la mano d'opera non soggetta a ribasso al netto dell'I.V.A, ammonta a € 277.628,97 ; l'incidenza del costo degli apprestamenti di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro relativi alla costruzione del fabbricato di cui al TU DLgs 81/08 e s.m ammonta a € 27.503,44.

L'importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, sul quale sarà applicato il ribasso d'asta offerto risulterà come di seguito specificato:

Descrizione lavori in appalto a corpo	Importi soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso
<i>1) OPERE DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO EDIFICIO EX PALAZZO RENZETTI</i>	€ 250.125,53	
<i>2) SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</i>		€ 27.503,44
TOTALE A BASE D'ASTA	277.628,97	

N.B. L'importo dei lavori è stato desunto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti direttamente o per combinazioni di essi, da quelli del Prezzario ufficiale della Regione Toscana per l'anno 2017, o da prezzi di mercato ove non desumibili dai suddetti.

L'incidenza della mano d'opera risulta pari a € 108.275,98

Le sistemazioni esterne e gli allacciamenti, essendo la modalità di esecuzione di tali opere subordinata alle determinazioni assunte durante la fase esecutiva da parte della Amministrazione Comunale e delle Aziende erogatrici dei servizi, qualora subissero variazioni del 20% in più o in meno relativamente alle quantità e qualità rispetto al computo di progetto visionato, di cui al successivo art. 5, l'importo indicato nel suddetto computo, sarà rideterminato in base ai lavori effettivamente eseguiti applicandovi i relativi prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi allegato in coda al presente capitolato speciale di appalto.

ART. 2

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI LOCALI E ACCETTAZIONE DEI PREZZI

Resta inoltre convenuto che e' implicita nella accettazione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria, cosi da far parte integrante del contratto, quanto segue:

"L'impresa dichiara di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza del computo metrico estimativo, delle condizioni locali, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi medesimi da ritenersi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare".

Resta fermo quanto segue:

"l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta, comunque, fisso ed invariabile"

Resta fermo inoltre che:

"la ditta ha preso visione del progetto nella sua interezza e valutato tutti gli elaborati esplicativi dell'opera e immediatamente eseguibili e cantierabili"

ART. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Formano oggetto dell'appalto, tutti i lavori, forniture, prestazioni quanto altro occorrente per dare completi in ogni loro parte:

- a) i lavori di recupero primario e secondario di un edificio denominato ex Palazzo Renzetti sito in Castellina Marittima, via Roma n. 6;
- b) Opere esterne di sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato;

QUOTA (0.00) DI PROGETTO

Trattandosi di intervento di recupero, non necessita verbale di allineamento e quote.

A) OPERE COMPRESSE NELL'IMPORTO RELATIVO AL RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEL FABBRICATO: PREZZO A CORPO compresa l'incidenza della mano d'opera € 250.125,53. (Il relativo computo è allegato a parte e compreso nella documentazione di gara)

Opere da eseguire all'interno del fabbricato

- demolizione di paretine interne al piano terra e al piano primo (02.A03.001.004)
- esecuzione di opere strutturali interne così come da progetto esecutivo (corpo_STRUTTURA)
- demolizione di pavimenti interni nella zona interessata dalla demolizione delle paretine (02.A03.009.002)
- rimozione di zoccoli battiscopa (02.A03.009.004);
- rimozione di apparecchiature igienico sanitarie esistenti (02.A03.035.001;02.A03.035.004;02.A03.035.006; 02.A03.036.001;
- rimozione di radiatori esistenti (02.A03.037.001);
- conferimento a discarica del materiale rimosso e demolito, compreso scarrettamento, carico e trasporto alla pubblica discarica (discarica, 02.A07.001.001; 02.A07.011.001)
- esecuzione sottofondo per posa pavimenti fino allo spessore di 5 cm e cm oltre i 5 (01.E05.013.0019)
- acquisto e posa di pavimenti in monocottura smaltata liscia (01.E02.001.001; PR.P22.043.001)
- acquisto e posa di zoccolo battiscopa (01.E03.016.006; 041.01.021.001)
- chiusura di varechi su murature portanti (313.2.2.2)
- realizzazione di paretine interne in cartongesso (01.C02.001.001; 01.C01.013.002)
- esecuzione di intonacatura su nuovo tramezzi (01.E01.011.002)

- tinteggiatura per interni (01.F04.004.003)
- smontaggio porte interne esistenti (02.A03.033.001);
- posa in opera di controtelaio per nuove porte interne (251.02.001.002);
- acquisto e posa di nuove porte interne (251.02.007.001);
- riposizionamento delle porte esistenti smontate e accatastate (rec_porte)
- attacco idraulico per cucine e lavanderia (06.I01.005.001);
- fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari e rispettivi miscelatori e rubinetterie varie (06.I01.004.001;06.I01.004.003;06.I01.004.005;06.I01.004.007;01.I01.004.008; 06.I01.004.009; 06.I01.004.010; 162.02.001.004;162.02.002.005; 162.02.002.006; 162.02.002.007; 162.02.002.008;);
- fornitura e posa di tubazioni per ventilazione primaria e secondaria bagni e cucine e per scarichi (06.I01.008.003-mer; 06.I01.008.007_mer; 06.I01.009.005-mer; 06.I01.009.006-mer);
- esecuzione di tracce su murature interne (02.A03.052.003);
- modifiche agli impianti termici ed elettrici del piano seminterrato occupato dalla Pubblica Assistenza (corp_IMP P SEMINTERRATO);
- modifica agli impianti termici ed elettrici dei piani terra e primo (corp_IMP P TERRA PRIMO);
- sistemazione dell'impianto citofonico - separazione dell'impianto tra seminterrato e terra (06.I05.005.001)

Opere da eseguire alla facciata del fabbricato

- preparazione del fondo per la tinteggiatura dei prospetti esterni (01.F04.002.001)
- verniciatura esterna della facciata (01.F04.005.003)
- assistenza per la rimozione delle persiane esterne (01.E04.003.003)
- risistemazione delle persiane alla fiorentina esterne (03.F12.002.001)

Opere da eseguire sul resede del fabbricato

- fornitura e posa di pozzetti degrassatori per le cucine e pozzetti sifonati per bagni e cucine (PR.P12.025.002-mer; 01.F06.011.002; 01.F06.011.003);
- fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. 125 mm (01.F06.001.047);
- riparazione della pavimentazione esterna dove demolita per il rifacimento di tratti di fognatura (117_a);
- abbattimento pino nel resede del fabbricato (abbattimento pino)

C) DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPUTATE PER TUTTE LE LAVORAZIONI DI CUI AI PUNTI "A" E "B": € 27.503,44 (Il relativo computo è allegato a parte e compreso nella documentazione di gara).

CAPO II SPECIFICHE TECNICHE EX ART. 68 DLGS 50/16

=====

PARTE I

OPERE PER RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO COMPRESA SISTEMAZIONE DEL RESEDE ESTERNO

ART. 4

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le quantità e la tipologia delle categorie di lavoro impiegate sono quelle descritte nel computo metrico estimativo relativo alle opere di sistemazione esterna ed allacciamenti. I prezzi qualora subissero variazioni per quantità del 20% in più o meno rispetto al computo allegato, saranno rideterminate con le modalità e motivazioni descritte in coda al precedente art. 2.

Le cifre di cui sopra che indicano l'importo dei lavori, escluso l'importo per l'incidenza degli apprestamenti di prevenzione e protezione contro gli infortuni, sono soggette al ribasso contrattuale così come i prezzi unitari

dell'elenco allegato.

Opere da eseguire all'interno del fabbricato

- demolizione di pareti interne al piano terra e al piano primo (02.A03.001.004)
- esecuzione di opere strutturali interne così come da progetto esecutivo (corp_STRUTTURA)
- demolizione di pavimenti interni nella zona interessata dalla demolizione delle pareti (02.A03.009.002)
- rimozione di zoccoli battiscopa (02.A03.009.004);
- rimozione di apparecchiature igienico sanitarie esistenti (02.A03.035.001;02.A03.035.004;02.A03.035.006; 02.A03.036.001;
- rimozione di radiatori esistenti (02.A03.037.001);
- conferimento a discarica del materiale rimosso e demolito, compreso scarrettamento, carico e trasporto alla pubblica discarica (discarica, 02.A07.001.001; 02.A07.011.001)
- esecuzione sottofondo per posa pavimenti fino allo spessore di 5 cm e cm oltre i 5 (01.E05.013.0019)
- acquisto e posa di pavimenti in monocottura smaltata lisciata (01.E02.001.001; PR.P22.043.001)
- acquisto e posa di zoccolo battiscopa (01.E03.016.006; 041.01.021.001)
- chiusura di varchi su murature portanti (313.2.2.2)
- realizzazione di pareti interne in cartongesso (01.C02.001.001; 01.C01.013.002)
- esecuzione di intonacatura su nuovo tramezzi (01.E01.011.002)
- tinteggiatura per interni (01.F04.004.003)
- smontaggio porte interne esistenti (02.A03.033.001);
- posa in opera di controtelaio per nuove porte interne (251.02.001.002);
- acquisto e posa di nuove porte interne (251.02.007.001);
- riposizionamento delle porte esistenti smontate e accatastate (rec_porte)
- attacco idraulico per cucine e lavanderia (06.I01.005.001);
- fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari e rispettivi miscelatori e rubinetterie varie (06.I01.004.001;06.I01.004.003;06.I01.004.005;06.I01.004.007;01.I01.004.008; 06.I01.004.009; 06.I01.004.010; 162.02.001.004;162.02.002.005; 162.02.002.006; 162.02.002.007; 162.02.002.008);
- fornitura e posa di tubazioni per ventilazione primaria e secondaria bagni e cucine e per scarichi (06.I01.008.003-mer; 06.I01.008.007_mer; 06.I01.009.005-mer; 06.I01.009.006-mer);
- esecuzione di tracce su murature interne (02.A03.052.003);
- modifiche agli impianti termici ed elettrici del piano seminterrato occupato dalla Pubblica Assistenza (corp_IMP P SEMINTERRATO);
- modifica agli impianti termici ed elettrici dei piani terra e primo (corp_IMP P TERRA PRIMO);
- sistemazione dell'impianto citofonico - separazione dell'impianto tra seminterrato e terra (06.I05.005.001)

Opere da eseguire alla facciata del fabbricato

- preparazione del fondo per la tinteggiatura dei prospetti esterni (01.F04.002.001)
- verniciatura esterna della facciata (01.F04.005.003)
- assistenza per la rimozione delle persiane esterne (01.E04.003.003)
- risistemazione delle persiane alla fiorentina esterne (03.F12.002.001)

Opere da eseguire sul resede del fabbricato

- fornitura e posa di pozzetti degrassatori per le cucine e pozzetti sifonati per bagni e cucine (PR.P12.025.002-mer; 01.F06.011.002; 01.F06.011.003);
- fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. 125 mm (01.F06.001.047);
- riparazione della pavimentazione esterna dove demolita per il rifacimento di tratti di fognatura (117_a);
- abbattimento pino nel resede del fabbricato (abbattimento pino)

Le opere da valutare a corpo, nel rispetto delle indicazioni progettuali, saranno le seguenti:

Per il loro compenso, nel caso di cui al primo comma, nonché per i modi e le caratteristiche di esecuzione dei lavori e delle forniture si fa riferimento alle corrispondenti descrizioni prestazionali dell'elenco prezzi allegato ed a quanto riportato all'art. 2 del presente capitolato.

Fermo restando per la Ditta appaltatrice l'obbligo di dare il fabbricato e gli alloggi completamente finiti ed abitabili ed in stato d'uso secondo le condizioni poste dal presente Capitolato Speciale e le particolarità architetto-

niche e tecniche risultanti dai disegni di progetto, si indicano qui appresso la consistenza, le caratteristiche ed i modi di esecuzione delle principali forniture ed opere costruttive le quali, compreso altresì quelle secondarie non riportate ma necessarie per il totale e perfetto completamento dell'opera, sono comprese nel prezzo di contratto.

A tale scopo si richiama la definizione di appalto a corpo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera (d) del DLgs 50/16

ART. 5 OPERE STRUTTURALI

Con riferimento alle opere strutturali si rimanda agli specifici elaborati redatti dall'ing. Massimiliano Cei. Si tratta di opere di intervento locale concretizzate nella realizzazione di cerchiature per l'apertura di varchi su murature portanti, così come definito negli specifici elaborati.

ART. 6 OPERE IMPIANTISTICHE

Le opere impiantistiche si dividono in due: la sistemazione e messa a norma degli impianti al piano seminterrato occupati dalla Pubblica assistenza; la rifunzionalizzazione in funzione del cambio di destinazione d'uso degli impianti al piano terra e primo. Per le specifiche si vedano documenti allegati.

ART. 7 SCARICHI - POZZETTI

PROGETTAZIONE (06.I01.008.003-mer; 06.I01.008.007-mer; 06.I01.009.005-mer; 06.I01.009.006-mer)

Per tutte le tubazioni di scarico, in polietilene ad alta densità (PE-HD) rinforzate con fibre minerali durante il processo produttivo e con una capacità fonoassorbente almeno di 20dB, la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto di dimensionamento particolareggiato redatto da tecnici della casa costruttrice del prodotto per individuare i percorsi, i pezzi speciali adottati e il sezionamento.

CERTIFICAZIONI

Ad ultimazione lavori la Ditta dovrà presentare la certificazione di conformità a norma del D.M. sviluppo economico del 22/01/2008 n. 37 (ex L.46/90).

SCARICHI SECONDARI E VENTILAZIONI SECONDARIE

Tutti gli apparecchi sanitari dei bagni, gli acquai, le lavatrici, i pilozzi e il pozzetto del locale autoclave, se previsto, saranno collegati alle colonne di scarico discendenti mediante canalizzazioni di scarico eseguite in tubi di polietilene pead (tipo geberit, pel, perlene, nicol ecc.) di diametro non inferiore ai seguenti diametri : mm.35 per i lavabi e i bidet; 40 mm, conformi all'elenco prezzi. Per gli acquai, vasche da bagno, lavatrici e per la cassetta scaricatrice del vaso e 100/107 mm. per il bocchettone di scarico del vaso stesso.

La sezione del troppo pieno della vasca sarà di 27/32 millimetri.

Le canalizzazioni della vasca da bagno, dei bidet e dei lavabi, prima di giungere alla tubazione di scarico saranno intercettate in un unico punto a mezzo di sifone a scatola con battente minimo di mm.20, dello spessore minimo di mm. 3 e del diametro di cm. 10, completo di coperchio di ottone cromato, apribile a vite ed incassato a filo pavimento esternamente alla vasca da bagno. Il raccordo della scatola sifonata con il bocchettone del vaso (o con la colonna di scarico) sarà della sezione di mm. 50. Le derivazioni di scarico dovranno essere raccordate tra loro e con le colonne di scarico sempre nel senso del flusso con angolo tra gli assi non superiore a 45 gradi. Ciascun apparecchio sanitario, sia del bagno che della cucina, sarà collegato alla colonna di ventilazione generale mediante tubazioni in polietilene di diametro variabile diametro mm. 25-50 collegate tra loro. Ciascuno scarico di lavatrice o lavastoviglie dovrà essere realizzato con sifone da incasso collegato con la tubazione in polietilene. Tutti i lavori sopra detti comprendono ogni onere compreso quello delle opere murarie onde consentire la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sono proibiti lavori di raccordo in lamiera zincata e piombo.

Le giunzioni fisse tra loro e con i raccordi dei tubi in polietilene previsti dal presente Capitolato dovranno esse-

re eseguite per saldatura testa a testa, o a manicotto per saldatura elettrica, o con idonea colla a secondo della marca di materiale utilizzato, o a vite e chiavarda, o a flangia, o a manicotto di innesto, secondo come necessario. Le giunzioni scorrevoli dei tubi di polietilene dovranno essere eseguite con manicotti scorrevoli, tenendo presente l'elevato coefficiente di dilatazione termica del polietilene, pari a 0,2 mm/m per grado C. Le tubazioni di polietilene destinate ad essere annegate nei solai non necessitano di alcuna protezione particolare, salvo quanto eventualmente richiesto soprattutto in corrispondenza delle curve per ridurre al minimo la trasmissione dei rumori. Lo svuotamento degli apparecchi dovrà comunque risultare rapido e silenzioso e non si dovranno verificare svuotamenti dei sifoni.

COLONNE DI SCARICO E VENTILAZIONI PRIMARIE

Le colonne discendenti per gli scarichi delle acque nere dei bagni, delle cucine e delle lavatrici saranno in polietilene nero tipo "GEBERIT PE Silent 20 dB" o simili saldato testa testa nelle giunzioni, delle dimensioni indicate nel progetto che l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L., **in conformità delle prescrizioni e dimensioni della corrispondente voce di elenco**, con idonei giunti di dilatazione in polietilene il cui numero dovrà essere anch'esso indicato nel progetto.

Dette colonne saranno tutte prolungate con tubazioni dello stesso materiale per un'altezza di mt. 1,00 dalla copertura e saranno protetti al termine da una griglia costituita di rete metallica a maglia fitta.

Le tubazioni suddette saranno contenute, sia al piano terreno che ai piani abitabili al di sopra della copertura, in appositi cassonetti di mattoni forati in foglio, opportunamente intonacati e tinteggiati con sportello di ispezione in alluminio preverniciato posto a 50 cm. di altezza alla base di ogni doccionata. In corrispondenza di detto sportello sarà inserito nella tubazione idoneo pezzo speciale di ispezione con tappo a chiusura ermetica.

I raccordi del polietilene con altri materiali dovranno essere eseguiti saldando mediante giunzioni testa a testa l'opportuno pezzo speciale (raccordo a chiavarda, flangia) che permetta il collegamento.

Le giunzioni scorrevoli dei tubi di polietilene dovranno essere eseguite con manicotti scorrevoli tenendo presente l'elevato coefficiente di dilatazione termica pari a 0,2 mm/m per grado C. Particolare cura dovrà essere posta nell'ancoraggio delle tubazioni alle strutture murarie che avverrà mediante anelli di acciaio in modo che le tubazioni siano libere di dilatarsi senza provocare rotture.

Inoltre dovranno essere installati pezzi speciali per ammortizzare la caduta dei rifiuti solidi.

In particolare si prescrive che nelle colonne verticali dovrà essere posto almeno un giunto scorrevole per ogni piano, e nelle colonne orizzontali almeno un giunto scorrevole ogni 6 metri, tenendo conto che le parti annegate nei solai sono da considerarsi punti fissi.

I collari, per le tubazioni orizzontali sospese direttamente, dovranno essere posti a distanza non superiore ad 11 volte il diametro nominale del tubo.

Le giunzioni a manicotto semplice o a manicotto scorrevole dovranno essere protette contro l'introduzione di polvere o altro nel manicotto stesso.

POZZETTI CON SIFONE (art. 01.F06.011.002)

Tutte le colonne di scarico saranno raccordate a un sifone di polivinile con doppio tappo di ispezione, del diametro interno pari alle relative tubazioni di scarico, posti sul marciapiede o in sede stradale, esterni agli edifici. I sifoni saranno contenuti in pozzetti opportunamente intonacati nella parte interna con malta di cemento a 400 Kg./mc. e costituiti da un sottofondo in calcestruzzo di cemento a 250 kg. di cemento per mc. d'impasto dello spessore di cm. 15, in mattoni pieni dello spessore di una testa e soletta di copertura in cemento armato completa di chiusino d'ispezione di ghisa misura cm. 40x40. Tutti i sifoni tipo "Firenze" al piede degli scarichi delle acque nere avranno ventilazione in polietilene del diametro di mm. 60 fuoriuscenti dal piano della copertura ed incassate nelle murature interne. Detto pozzetto, come la ventilazione, e' comunque compreso nell'importo di costruzione dell'edificio. Ogni pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa di idonee dimensioni come meglio descritto nella corrispondente voce di elenco.

POZZETTI SIFONATI AI PIEDI DEI PLUVIALI (art. 01.F06.011.001)

I raccordi con i discendenti pluviali saranno eseguiti con pozzetti sifonati in prefabbricato di cemento con chiusino di dimensioni 30x30 e tubazione di scarico in P.V.C. tipo pesante diametro mm. 100 interrata fino al filo del marciapiede esterno.

Il lavoro per le fognature nere e per le fognature bianche dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte come da disegni allegati.

ART. 8

INTONACI E OPERE DA IMBIANCHINO

Le intonacature e le imbiancature, nel rispetto del computo metrico e del presente capitolato, dovranno essere preventivamente approvate nella consistenza, tipologie a colore dalla DDLL sentita la Soprintendenza.

ART. 9 INFISSI DI OGNI TIPO

In relazione agli infissi interni, si prevede il recupero delle porte esistenti e l'integrazione delle stesse, laddove mancanti.

Esternamente si prevede la sistemazione degli infissi esistenti e delle persiane alla fiorentina esistenti.

ART. 10 ALLACCIAMENTI

Gli oneri per gli allacciamenti ai pubblici servizi elettrici, gas, idrici, fognature, telefonici, sono a carico della Stazione Appaltante, mentre sono a carico dell'Appaltatore tutti gli allacciamenti necessari per il cantiere durante il corso dei lavori.

I contatori dei servizi di competenza dell'appaltatore saranno ubicati in luogo indicato dalla D.L. su indicazione delle Aziende erogatrici.

Per i contatori installati direttamente dalle aziende erogatrici la Ditta dovrà prestare la necessaria manodopera che sarà compresa nel prezzo dell'appalto.

CAPO III

=====

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

=====

ART. 27 FORMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del Contratto di Appalto verrà fatta in forma di scrittura privata registrata con spese a carico dell'Impresa aggiudicataria

ART. 28 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante anche se non materialmente allegati:

- a. offerta economica dell'impresa;
- b. il presente capitolato speciale di appalto;
- c. documentazione completa progetto impianti meccanici piano seminterrato e piani terra e primo;
- d. documentazione completa progetto impianti elettrici piano seminterrato e piani terra e primo;
- e. progetto strutture;
- f. parere Soprintendenza con specifiche e prescrizioni;
- ~~g.~~ il piano di sicurezza e coordinamento di cui TU 81/2008;
- h. i grafici progettuali esecutivi architettonici e strutturali;

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ANCHE SE NON ALLEGATI AI SENSI DELLA tutte

le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori.

IN CASO DI DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI L'ORDINE DI PREVALENZA E' IL SEGUENTE:

- Capitolati Speciali di Appalto per le parti non modificate dall'offerta tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria;
- elaborati grafici
- Contratto di Appalto compresi gli elaborati allegati

IN CASO DI DISCORDANZA FRA I DISEGNI DI PROGETTO L'ORDINE DI PREVALENZA E' IL SEGUENTE:

- Particolari costruttivi definitivi e quotati
- Elaborati esecutivi con il seguente ordine di scala:
1:20 - 1:50 - 1:100 - ecc

ART. 30 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

Per tutti gli effetti dell'appalto le Parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue:

- il Committente, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso la sede dell'A.P.E.S.o delegato;
- l'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, presso un domicilio della città sede dell'Ufficio D.L. (PISA); ove ciò non sia possibile l'Appaltatore deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Per quanto concerne le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notificazione dipendente del Contratto di Appalto, vale comunque quanto previsto dall'art. 2 - comma 2 del Capitolato Generale per i LL.PP., approvato con Decreto 19.4.2000 n. 145.

ART. 31 OSSERVANZA CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO REGOLAMENTI E LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione delle opere in appalto e' soggetta all'osservanza del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. di cui al Decreto 19/4/2000 n. 145 per quanto applicabile (parti non abrogate), del Codice sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, delle linee guida ANAC per la direzione - contabilità e collaudo dei lavori pubblici e dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene e del DPR 207/10 per le parti ancora in vigore. In ordine a quanto sopra si precisa come segue la corrispondenza degli organi e uffici indicati nella normativa suddetta e in quella di cui al Capitolato di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., con organi e uffici dell'Azienda appaltante:

- Al "Ministero" deve intendersi corrispondere L'Amministratore Unico dell'A.P.E.S.;
- All'Ingegnere Capo" deve intendersi corrispondere il Responsabile Del Procedimento.

L'Impresa dovrà osservare anche la Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F escluso gli artt. abrogati dal DPR 207/2010 e dal Codice dei contratti di pubblici, il citato codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune interessato nell'appalto, ogni altra disposizione di legge concernente la realizzazione di edifici per abitazioni economiche e popolari e l'installazione dei necessari impianti.

Nell'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e nei riguardi delle stesse opere finite dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti:

- in materia di strutture in calcestruzzo armato semplice o precompresso e di strutture in ferro, ecc.;
- in materia di prevenzione degli infortuni, nel senso più ampio;
- in materia di sicurezza degli stabili e di ogni loro componente contro gli incendi.

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato valgono inoltre tutte le leggi e decreti attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano comunque attinenza coi lavori stessi.

ART. 32
CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - TEMPO UTILE - PENALI
IN CASO DI RITARDO - CONSEGNA DELLE OPERE ALLA STAZIONE
APPALTANTE

La consegna dei lavori verrà effettuata con le modalità previste dalle linee guida ANAC e dovrà essere formalizzata entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto.

Gli atti di consegna e di ultimazione dei lavori, da compilarli in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

Se il ritardo dell'inizio dei lavori dovesse superare i 60 giorni a partire dalla consegna, l'ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Quanto sopra resta valido solo nel caso che le cause del ritardo siano imputabili alla Ditta e non esistano ostacoli di forza maggiore.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare le polizze assicurative di cui all'articolo 103 comma 7 del DLgs 50/16.

Nel caso in cui la mancata o ritardata consegna dei lavori fosse imputabile al Direttore dei Lavori o alla stazione appaltante, è fissato a favore dell'impresa un indennizzo pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo. I giorni di ritardo conteggiabili ai fini del calcolo dell'indennizzo, sono quelli che decorrono dall'ultima data utile di consegna all'invio del primo atto formale redatto dalla Stazione Appaltante con cui si motiva all'impresa la mancata consegna dei lavori e si fissa la data di inizio lavori.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, così da dare l'opera completamente ultimata e' fissata in giorni 270 (duecento settanta) ovvero il minor termine che sarà offerto dal concorrente aggiudicatario dell'appalto.

In caso di ritardo, l'impresa, senza necessità di preventiva costituzione in mora, sarà soggetta ad una **penale** pecuniaria pari a **€ 280** (duecento ottanta) per ogni giorno di ritardo per la realizzazione delle opere in contratto.

La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e comunque, dall'importo del conto finale. Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quella della rata di saldo, l'Azienda potrà avvalersi della cauzione e delle ritenute di legge.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 15 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Successivamente al verbale di ultimazione dei lavori con apposito atto, che non potrà avvenire oltre 90 giorni dal citato verbale, avrà luogo la consegna delle opere e degli immobili da parte dell'Impresa alla Stazione Appaltante.

ART. 33
PROROGHE - SOSPENSIONI

In ottemperanza all'art. 107 del Codice, fissato il termine per l'ultimazione dei lavori, non saranno concessi periodi di proroga che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. Qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche, normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, ai sensi del succitato articolo e di quanto stabilito dalle linee guida ANAC, d'ufficio o su segnalazione dell'Ap-

paltatore può ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono.

In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e di sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa e ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili, ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile.

Di conseguenza il termine di ultimazione contrattuale verrà procrastinato, nel caso, del tempo utile dato dalla somma delle sospensioni calcolate ai sensi dei commi precedenti.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Impresa e' tenuto fermo il tempo offerto all'Appaltatore.

Qualora la sospensione venga accordata dalla D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, per condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, il periodo relativo, non costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, fino al 5% del tempo offerto dall'Appaltatore.

ART . 34 **VALIDITA' ELENCO PREZZI**

Nelle opere comprese nell'appalto viene fatto esplicito riferimento per quanto concerne i tipi di materiali impiegati e le lavorazioni necessarie alle rispettive voci di elenco inserite nel prezziario.

Esso assume quindi la funzione di integrare le descrizioni delle opere previste nella realizzazione dei fabbricati oltre che quella di valutare i lavori a misura ed eventuali varianti purché ordinate tempestivamente per scritto dalla Direzione dei lavori.

ART. 35 **VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - NUOVI PREZZI**

Alla Stazione Appaltante e' riservata la facoltà di apportare al progetto varianti, relative sia alle opere di costruzione dei fabbricati che a quelle a misura, di natura qualitativa e quantitativa, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa di cui all'art. 106 del Codice e dalle linee guida ANAC.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro l'importo dell'appalto.

Le opere e le somministrazioni relative alle varianti saranno compensate con i prezzi di elenco del presente capitolato depurati del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal succitato articolo e dalle linee guida ANAC. Laddove presenti, per la determinazione dei nuovi prezzi si potrà fare riferimento all'elenco prezzi in uno alla manutenzione di APES.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Solo in caso di consistenti varianti e non dipendenti da richieste dell'Impresa, si potrà avere spostamenti dei termini di ultimazione dei lavori da concordarsi in contraddittorio fra Stazione Appaltante e Impresa. Oltre alle normali disposizioni sulla modalità di esecuzione delle opere, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di introdurre modeste modificazioni che non si configurino come "varianti" e che non comportino maggiori lavori e conseguentemente maggiori compensi e purché queste siano ordinate tempestivamente e per scritto.

ART. 36

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Per la concessione delle anticipazioni sul prezzo contrattuale si rinvia a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e sempre che l'anticipazione ivi prevista sia contemplata nel bando di gara.

ART. 37

PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell'Appaltatore certificati di pagamento rateali sempre che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto dell'eventuale ribasso d'asta, delle precedenti rate e delle prescritte ritenute di legge, non sia inferiore al **10% (DIECI %)** dell'importo contrattuale.

Ai sensi della legge Regionale Toscana n. 8 del 28/1/2000 - "Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili", i suddetti pagamenti potranno avvenire dopo che sarà in atti apposita certificazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, certificazione rilasciata, su richiesta della Stazione appaltante, dallo Sportello Unico Previdenziale.

Detti pagamenti saranno accreditati all'Appaltatore in conformità di quanto stabilito dal CODICE e dalle linee guida ANAC.

A lavori ultimati si rilascerà il certificato per l'ultima rata di acconto qualunque sia l'importo al netto come sopra. L'Impresa dovrà indicare la persona o le persone autorizzate in conformità alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.

Gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere e quietanzare, per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di Legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Appaltante, in difetto nessuna responsabilità può attribuirsi ad essa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. I pagamenti saranno effettuati da A.P.E.S. SCPA per mezzo di ordinativi a favore dell'Impresa aggiudicataria da eseguire tramite la banca Convenzionata con l'Azienda stessa. IL pagamento della percentuale prevista quale rata di saldo seguirà la procedura di cui all'art. 103 comma 6 del DLgs 50/16. **Gli oneri di sicurezza verranno pagati in misura del 10% ad ogni SAL.**

ART. 38

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione complessiva dei lavori risultante dal verbale di rito.

ART. 39

REVISIONE PREZZI

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 c.c. Vale altresì quanto previsto all'art.106 comma 1 lettera a) del Codice qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo dei prezzari di cui all'articolo 23 comma 7.

ART. 40

CLAUSOLE DI RECESSO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto di appalto nei modi e nei tempi previsti all'art. 134 del Codice.

La Stazione Appaltante e' in diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dall' art. 108 del Codice e con le modalità previste dal medesimo articolo e dalle linee guida ANAC.

E' altresì piena facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b) ;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni dell'Impresa. Relativamente al recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

CAPO IV

PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE: GARANZIE

ART. 41

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del Codice, le ditte partecipanti alla Gara di appalto devono presentare l'offerta corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta (e quindi prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare quella definitiva.)

ART. 42

GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice l'esecutore dei lavori è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo, determina la revoca dell'affidamento e la acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e per tutte le ipotesi previste all'art. 103 del DLgs 50/16; cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà con le modalità di cui al comma 5 del sopra citato art. 103.

In caso di contenzioso con l'impresa l'eventuale incameramento della cauzione avverrà su semplice richiesta della Stazione Appaltante.

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi del comma 7 del sopra citato articolo, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i

danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza CAR).

La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. Le opere preesistenti devono essere assicurate per un importo pari a € 500.000,00. Per le opere di demolizione e sgombero € 50.000,00. La polizza dovrà avere una durata pari a quella contrattuale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'Impresa si impegna a presentare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, così come si legge all'art. 103 comma 8 del DLgs 50/16. La decorrenza della polizza è fissata dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di APES non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è fissato nel 40% dell'importo del contratto, escluse eventuali varianti in corso d'opera.

ART. 43

DISPOSIZIONI FISCALI

SPESE ED IMPOSTE A CARICO DELL'APPALTATORE

I lavori da eseguire a norma del presente Capitolato, godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime I.V.A.

Tutte le altre spese ed imposte, relative al Contratto e all'esercizio del cantiere, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore:

- a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto e all'esercizio del cantiere;
- b) spese per il pagamento per il rilascio di certificazioni da parte delle autorità tecniche, amministrative e sanitarie conseguenti ai lavori pagamento di tasse e contributi per la richiesta e l'ottenimento di permessi, licenze, nulla-osta, concessioni, comunque e a chiunque dovuti, nonché le segnalazioni tecniche richieste dagli uffici pubblici derivanti dall'esercizio dell'attività di cantiere; (vengono escluse: - la concessione edilizia, eventuali concessioni di varianti in corso d'opera, spese attinenti il rilascio del certificato di abitabilità e relative agli allacciamenti)
- c) spese inerenti la stipulazione del contratto di appalto nella misura stabilita dalla Legge 8/6/1962 n. 604, per corrispettivi alla stazione appaltante per procedure di gara, copia, bollatura e registrazione, atti di sottomissione, eventuali altri atti che durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessari;
- d) versamento delle quote dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti relativamente agli atti tecnici di competenza dell'Impresa.

L'Impresa si impegna l'impegno di un assicuratore a rilasciare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, così come si legge all'art. 103 comma 8 del DLgs 50/16. La decorrenza della polizza è fissata dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di APES non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è fissato nel 40% dell'importo del contratto, escluse eventuali varianti in corso d'opera.

Saranno attribuiti 10 punti al concorrente che presenti l'impegno dell'assicuratore contenente tutti gli elementi di cui sopra. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio.

ART. 44

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e di quelle previste dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08, fornito dalla Stazione Appaltante da allegare al contratto, nonché dal piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell'Appaltatore nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. I costi previsti nel piano di sicurezza e quelli eventualmente non rilevati nello stesso piano, comunque sempre conseguenti ad opere necessarie per il rispetto delle Leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, sono tutti compresi nei prezzi contrattuali di cui all'elenco prezzi contenuto nel presente capitolato speciale di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali sub-appaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'Appaltatore può quindi presentare al Coordinatore per la esecuzione dei lavori proposte ad integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza; comunque in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

Al fine di consentire al Responsabile dei Lavori di trasmettere all'organo di vigilanza la Notifica Preliminare, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta e' tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, nonché i nominativi delle Imprese Subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, oltre al numero presunto dei lavoratori che operano nel cantiere ed alle conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, attrezzature di pronto soccorso etc.

L'Appaltatore e' inoltre obbligato a :

- * consegnare al D.L. ed al Coordinatore per la esecuzione copia del proprio documento di valutazione dei rischi, POS, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 8 del decreto citato, oltre alla copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

- * adottare tutte le misure conformi alle prevenzioni di cui agli allegati.....

- * curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il Coordinatore della Sicurezza dei lavori, ove necessario;

- * curare correttamente lo stoccaggio e la evacuazione dei detriti e delle macerie;

- * redigere il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 96 del Dlgs. 81/2008...;

- * prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento alle Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

- * in applicazione dell'art. 96 comma 1 lett. g) ciascuna Impresa esecutrice redige e trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione;

- * inoltre la accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento di e la redazione del piano operativo di sicurezza, costituiscono adempimento alle disposizioni di cui all'art. 96 del Dlgs. 81/2008-

- * eventuali lavoratori autonomi che esercitassero direttamente la propria attività in cantiere dovranno utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni, oltre ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto nel citato e a doversi uniformare alle indicazioni fornite dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti volti alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito od a terzi di propria fiducia. Qualora si verificassero gravi inosservanze delle norme di sicurezza il Coordinatore della Sicurezza dei lavori provvederà ad applicare quanto previsto dai commi «e» ed «f» dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore e' tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora si trovasse in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il Committente o responsabile dei lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, trasmette all' Azienda Unità Sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III; copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Il Committente o responsabile

dei lavori, ai sensi dell'art. 90 c. 9 lett. a); dovrà verificare l' idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l' iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; dovrà inoltre richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL ed alle Case Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché quanto previsto all' Allegato XVII del Dlgs. 81/2008

Si ricordano inoltre all' Appaltatore i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati di e usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate e non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento al Committente.

In ogni caso, qualora per motivi dell'impresa, la stessa intenda apportare varianti sia nelle metodologie di esecuzione delle varie categorie di lavoro, che nei materiali, in alternativa o sostituzione a quanto stabilito nel PSC e nel POS , o inserire in cantiere ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi, dovrà darne preventiva informazione sia al D.L. che al Coordinatore in fase di esecuzione, per l' accettazione o meno di quanto proposto, e consentire agli stessi le opportune modifiche o integrazioni dei documenti e del PSC. Prima di ciò è fatto assoluto divieto di procedere in tal senso. Comportamenti non conformi a quanto sopra, saranno ritenuti gravi inadempienze al rispetto sia dei patti contrattuali che delle misure di sicurezza sul cantiere, e saranno dapprima sanzionate con la sospensione immediata dei lavori e l' applicazione di una penale del 1 % sulla rata di acconto dello stato di avanzamento in corso o di saldo, e al ripetersi costituiranno motivo di rescissione contrattuale.

Inoltre qualora in conseguenza di quanto sopra gli organi preposti alla vigilanza accertino violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull' applicazione dei contratti collettivi di lavoro , imputabili all' appaltatore , tali da causare danni economici alla stazione appaltante e sanzioni pecuniarie comminate ai soggetti incaricati dalla stessa, si procederà , previa contestazione dell' addebito , alla detrazione della spesa sostenuta dai crediti maturati dall' Impresa e dalle cauzioni prestate.

Ai sensi di quanto previsto all' art. 100 c. 5 del Dlgs. 81/2008, le eventuali integrazioni al PSC, proposta dall' impresa aggiudicataria, si intendono volte a poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere e in nessun caso possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

ART. 45

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, i modi di esecuzione e le norme di misurazione e la valutazione di ogni categoria di lavoro, si fa riferimento al Capo II- parte 1' e parte 2', ed al Capo III, art.76 del Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, del Ministero dei LL.PP. ultima ristampa, facendo salve le condizioni espresse nel presente Capitolato e dalle linee guida ANAC nonché da quanto disposto dal codice degli appalti.

Nelle varie categorie di lavori di cui all'elenco prezzi(nel caso sia allegato), alcune volte e' indicato il prodotto " TIPO " e successivamente il nome di una specifica Ditta. L'appaltatore, prima dell' esecuzione dell' opera può proporre all D.L., l'impiego di materiali di altre ditte purché abbiano caratteristiche simili e raggiungano lo stesso risultato tecnico richiesto.

ART. 46

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il progetto esecutivo ed il contratto di appalto è corredato dal CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI che verrà redatto dall'impresa e successivamente approvato dalla DDLL della stazione appaltante in funzione della data di effettivo inizio lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell' appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all' eventuale incremento della scadenza contrattuale. Di contro se le cause su espresse fossero attribuibili a responsabilità della Ditta Appaltatrice, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell' Impresa e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L., subordinatamente alla verifica della loro

effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 47

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo previsto dal cronoprogramma per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 48

ELENCO RIASSUNTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI CHE COMPETERANNO ALL'IMPRESA

- 1) certificato di conformità impianti elettrici e termici:

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Ad ultimazione lavori la Ditta appaltatrice o eventuale subappaltatore regolarmente autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere, ciascuno per la propria parte di lavori, il certificato di conformità, per tutti gli impianti realizzati rientranti nell'ambito di applicazione D.M. 37 del 22/01/2008, ex legge 46/90, (tutti gli impianti per cui è obbligatoria la progettazione quali impianti riscaldamento e gli impianti idrici, l'impianto autoclave, l'impianto elettrico di ciascun alloggio e condominiali, gli scarichi, l'impianto di antenna, l'impianto ascensore e quanto altro) redatto su appositi modelli ministeriali corredato della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, come disposto dall'art. 9 della succitata legge.

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice deposita entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, presso lo sportello Unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, il certificato di conformità ed il progetto o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.

ART. 49

SUBAPPALTO

Per quanto attiene l'eventuale affidamento in subappalto o cottimo anche di fatto, delle opere appaltate, si applica l'art. 105 del Codice.

A tal fine, si indicano di seguito le categorie di tutte le lavorazioni con il relativo importo previste nel progetto:

<u>CATEGORIE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>		<u>IMPORTO</u>
<i>Cat. OG2</i>	1) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: categoria prevalente	€	154.112,76
<i>Cat. OG11</i>	2) insieme coordinato impianti elettrici e termici	€	123.516,21
	<i>Ritorna l'importo dell'appalto</i>	€	277.628,97

La categoria prevalente è la categoria OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che la categoria OG11 potrà essere subappaltata nel limite del 30% del relativo importo, così come previsto al comma 5 del sopra citato articolo. Il 30% dell'importo subappaltabile delle categorie specialistiche scorporate non va a incidere sul 30% dell'importo totale subappaltabile così come previsto dall'art. 1 del D.M. Infrastrutture e trasporti 10/11/2016 n. 248

Come disposto dall'art. 105 del Codice l'affidamento in sub-appalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000, 00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario

e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite

ART. 50

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà dirigere i lavori personalmente o a mezzo del Direttore di Cantiere debitamente da lui delegato, dovrà impiegare materiali di buona qualità e risponderà sempre direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente dell'erigendo fabbricato nonché delle opere connesse, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate da danni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite, sia rispetto alla stabilità e alla rispondenza, ai dati di progetto ed alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia rispetto all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti di costruzione già eseguite o di terzi od a cose di terzi.

Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri particolari relativi alle singole opere da eseguirsi in base al presente appalto, saranno sempre a carico dell'Appaltatore e compresi nella costruzione dell'edificio e dei prezzi unitari i seguenti oneri ed obblighi:

1) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

2) L'osservanza integrale di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori anzidetti.

A tal fine l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alla Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima della emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra richiamati, accertati dal D.L. o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'impresa appaltatrice ed all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo a risarcimento danni.

3) La sorveglianza diurna e notturna del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla consegna delle opere finite e degli immobili da parte dell'Impresa alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore dovrà comunicare alla D.L., prima dell'inizio degli stessi, l'identità degli incaricati della custodia che dovranno avere, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646, la qualifica di guardia particolare giurata;

4) La predisposizione del cartello del cantiere, delle dimensioni di cm. 300x200 secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori impartite prima dell'inizio dei lavori.

SCHEMA CARTELLO (le parti da riempire andranno scritte con inchiostro rosso)

A.P.E.S. s.c.p.a. di PISA COMUNE DI PISA
LAVORI: recupero primario e secondario di un edificio sito in Castellina Marittima via Roma
ENTE APPALTANTE: Azienda Pisana Edilizia Sociale
FINANZIAMENTO: del GRT 16 del 12/01/2015
IMPRESA APPALTATRICE: (denominazione e indirizzo)
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: ing. Chiara Cristiani
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE: ing. Massimiliano Cei
PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI: P Ind Luca Pollari
IMPORTO DI CONTRATTO:
DATA INIZIO LAVORI:
DATA ULTIMAZIONE LAVORI:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Chiara Cristiani
DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Chiara Cristiani
DIRETTORE OPERATIVO D.L.:
DIRETTORE DI CANTIERE:
PRATICA GENIO CIVILE: deposito n. del
ELENCO SUBAPPALTATORI: impianti elettrici Ditta (denominazione, e indirizzo)

ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N. 92/57- D.L. n. 494 del 14/8/1996 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE : ing. Chiara Cristiani
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI : ing Chiara Cristiani
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN DATA

- 5) L'adeguata recinzione di cui dovrà essere provvisto il cantiere;
- 6) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici adiacenti le opere da eseguire;
- 7) L'invio, ogni sei mesi, a partire dalla data della aggiudicazione definitiva, salvo diverse richieste della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, degli stati di famiglia e certificati di residenza di data non anteriore ad un mese, dell'Appaltatore;
- 8) L'approntamento di un idoneo locale ad uso ufficio per il personale di Direzione dei Lavori, correttamente arredato, illuminato e riscaldato ed allacciato alla rete telefonica;
- 9) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- 10) Ogni responsabilità per i rischi da incendio, furto e responsabilità civile dell'opera oggetto dell'appalto od inerente all'esecuzione dei lavori, fino al 45^a giorno successivo alla data di ultimazione degli stessi;
- 11) La esecuzione e la presentazione alla Stazione Appaltante, nei termini, dei calcoli e del progetto degli impianti di qualsiasi natura e specie che siano comunque richieste nell'oggetto dell'appalto, le certificazioni di

conformità, gli oneri riflessi dovuti per i collaudi in corso d'opera (peraltro pagati dalla stazione appaltante) e quanto altro specificatamente richiesto negli art. 51 e 56;

12) la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla D.L. e/o dal collaudatore delle strutture in corso d'opera, su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

13) Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L. senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

14) I movimenti terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, attrezzato, in relazione all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

15) La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;

16) Le spese per la esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche eventualmente richiesti in corso d'opera, ordinate dal Direttore dei Lavori o dai collaudatori ai sensi degli artt.54-55 compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati.

17) La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere in corso nei vari periodi di esecuzione in numero e dimensioni da precisarsi di volta in volta da parte della D.L.;

18) La predisposizione dell'alloggio campione, che potrà essere parziale o totale, su richiesta della D.L., per interventi con un numero di alloggi superiore a 30;

19) Prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. e' fatto obbligo all'Impresa di avvertire con un anticipo di almeno 48 ore la D.L. allo scopo di consentire alla medesima la verifica delle armature predisposte;

20) Idoneo ricovero dei manufatti e dei materiali relativi ai lavori in attesa di essere posti in opera anche se per conto di Imprese erogatrici di pubblici servizi;

21) Il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di costruzione, alle persone addette e a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori direttamente dalla Stazione Appaltante;

22) L'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento della fornitura di acqua ed energia elettrica, della fornitura di materiali e mano d'opera per l'assistenza muraria e quant'altro occorre e per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte.

Tali prestazioni non comporteranno richieste di compensi particolari nei limiti delle previsioni progettuali, per le Società erogatrici dei pubblici servizi; saranno invece compensate sulla base delle quantità usufruite e dei prezzi di contratto, previo visto di congruità da parte della Stazione Appaltante, negli altri casi;

23) Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa e' obbligata:

a - alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni relativo onere;

b - ad eseguire senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal collaudatore;

c - ad effettuare eventuale guardiania, diurna e notturna, fino alla immissione degli assegnatari negli alloggi e l'assistenza iniziale alle parti e componenti fino alla normale gestione di queste.

Tali prestazioni saranno effettuate nelle forme e nei tempi concordati con la Stazione Appaltante e saranno compensate sulla base dei costi della mano d'opera, vigenti al momento della effettuazione;

d) - ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti all'uso degli immobili.

Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione;

24) Lo sgombero del cantiere e la pulizia completa e radicale, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, di tutti gli alloggi, locali comuni, pertinenze e accessori, con particolare accuratezza per i vetri, i pavimenti, il materiale sanitario.

25) Qualora l'Impresa utilizzi mezzi di rilevazione e di misura per conto della Stazione Appaltante, la stessa Ditta dovrà, prima del loro utilizzo, esibire le certificazioni necessarie a comprovare la periodica revisione delle strumentazioni in uso.

26) A lavori ultimati l'Impresa dovrà fornire idonea scorta di pavimento e rivestimento, sia interno che esterno, pari a circa l'1% della superficie per ogni tipo posto in opera che sarà compensata con prezzo idoneo alla qualità offerta. Detti materiali, contenuti dentro apposita cassetta, saranno depositati nel locale che indicherà la D.L..

28) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di

quanto altro venisse particolarmente indicato dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la esecuzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

29) **L'operatore economico dovrà fornire in supporto informatico tipo CD rom o penna USB degli elaborati in formato dwg di autocad dell'as built del fabbricato comprendenti as built della parte architettonica, della parte strutturale e della parte impiantistica elettrica e termica e delle opere di urbanizzazione esterne al fabbricato.**

30) Costituirà specifico obbligo contrattuale il rispetto di tutto quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

tra i documenti posti a base di gara.

CAPO V

CONTROLLO SUL CONTRATTO

A) CONTROLLI INTERNI

ART. 51

DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEL CANTIERE

La Stazione Appaltante provvederà alla designazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori potrà far sorvegliare le opere da persone da lui designate e comunicate all'Impresa, alle quali la stessa sarà tenuta a far capo in sua assenza, per ogni incombenza relativa alla Direzione Lavori. L'Impresa dovrà comunicare a sua volta, ai sensi del precedente comma, il nominativo di colui che dovrà dirigere il cantiere, cui il Direttore dei Lavori farà principale riferimento ed i nominativi dei Rappresentanti per la Sicurezza.

Il Direttore di Cantiere si renderà responsabile della direzione e sorveglianza delle attività indicate dalle linee guida ANAC, dal Codice degli appalti e dal D.Lgs. 81/2008, nonché di eventuali sinistri, incidenti e danni di qualsiasi genere che possano verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere e a terzi.

ART. 52

CAMPIONATURE E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Di tutti i manufatti da impiegare, entro 90 gg. dalla stipula del contratto, saranno forniti i campioni di:

- laterizio per i tamponamenti;
- rivestimenti interni ed esterni;
- sezioni tipiche di serramenti comprese ferramenta;
- apparecchiature e tubazioni degli impianti idrico-termo-sanitari;
- rubinetterie valvolame;
- apparecchiature elettriche;
- materiale coibente;
- materiale di protezione di gronde e converse;
- tubazioni di alimentazione e scarico e fognatura;
- persiane avvolgibili;
- eventuali altre componenti prefabbricate.

Entro 30 giorni dalla presentazione la Direzione dei Lavori e' tenuta ad esprimersi. L'approvazione dovrà avvenire per scritto. In caso di mancata accettazione sarà cura dell'Impresa ottenere l'approvazione dei manufatti non accettati e sostituiti entro un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'Impresa altresì dovrà attenersi scrupolosamente ad essi nell'esecuzione del lavoro.

Quelle opere e provviste che se ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontananate, rifatte o sostituite a cura e spese dell'Impresa. La verifica effettuata sui campioni non esclude la verifica sulla fornitura completa, così come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte

della fornitura, in caso di difformità.

Fermo restando quanto specificato all'art. 34 del presente Capitolato Speciale d'Appalto (osservanza capitolato generale leggi e regolamenti ecc.), l'accettazione dei materiali delle provviste in genere, da parte della D.L., deve essere al massimo possibile sollecita così pure come la loro contestazione, salvo i tempi tecnici necessari per le eventuali prove da effettuare.

L'accettazione dei materiali e delle opere non è comunque definitiva se non dopo che siano state positivamente eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

B) CONTROLLI ESTERNI

ART. 53

COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

L'Azienda potrà richiedere agli organi competenti la nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire le prove e le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi ai requisiti prescritti nelle allegate "Prescrizioni Tecniche". In alternativa ed a propria discrezione, l'Azienda potrà disporre che le suddette prove e verifiche vengano eseguite dal Direttore dei Lavori, con l'assistenza di tecnici specializzati di fiducia dell'Azienda stessa; i risultati di tali prove, debitamente certificate, avranno il valore di collaudi provvisori.

La Stazione Appaltante provvederà pure direttamente a far effettuare il collaudo statico delle strutture e se ritenuto opportuno il collaudo degli impianti elettrici i cui verbali faranno parte della documentazione posta all'esame del Collaudatore e le cui spese e onorari faranno carico all'Apes.

ART. 54

COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

A fine lavori, come prescritto dall'art. 102 del DLgs 50/16, sarà eseguito il collaudo finale.

Ai sensi delle prescrizioni del codice, essendo l'importo delle opere pari a € 277.628,97 la Stazione Appaltante si avvale della possibilità di procedere al certificato di regolare esecuzione delle opere che devono avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

La conclusione del collaudo, il cui inizio resta stabilito entro il 1° semestre dall'ultimazione dei lavori, dovrà compiersi entro 90 giorni dalla data della prima visita, salvo maggiori tempi conseguenti a ripristini, migliorie ed eliminazione di manchevolezze segnalate dal collaudatore da eseguire da parte dell'impresa, e seguirà il disposto del TITOLO X del Regolamento DPR 207/2010; avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Decorso tali termini per cause non imputabili all'Impresa ferme restando eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo l'Impresa ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva residua e di tutte quelle consimili trattenute nelle rate acconto e saldo a titolo di garanzia.

L'Appaltatore dovrà apportare subito alle costruzioni tutte quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte in sede di collaudo.

Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento sarà effettuato il collaudo provvisorio durante la prima stagione invernale successiva alla ultimazione dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

Il relativo verbale farà parte della documentazione posta all'esame del Collaudatore.

Faranno pure parte della documentazione i certificati di conformità degli impianti e il collaudo statico dell'opera. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per la nomina del collaudatore si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 102 del Codice e alla vigente legislazione in materia. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Cod. civile l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La manutenzione di tutte le opere resta a carico dell'Appaltatore fino all'approvazione del collaudo.

ART. 55
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie si fa' riferimento alla parte VI titolo I del D.Lgs 50/16.

ART. 56
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito è consentita esclusivamente nel rispetto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, salva la facoltà per APES di rifiutarla ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Tutti i prezzi unitari delle opere compiute anche dove non specificato sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa, della fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti e tutte le lavorazioni per dare le opere finite secondo le migliori regole dell'arte.